

	COMUNE DI CASTELRAIMONDO	
	(Provincia di Macerata)	
	CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A	
	TEMPO DETERMINATO (Sig. Lillini Valerio)	
	L'anno duemilaventi, il giorno_____del mese di novembre	
	nell'Ufficio del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di	
	Castelraimondo situato all'interno della sede provvisoria di via Giovanni	
	XXIII, 2/a , sono presenti:	
	- La Dott.sa Paola Cingolani, nata a Matelica il 31.12.1967,	
	residente a Matelica in Via Roma, 48, per la sua qualità di Responsabile del	
	servizio personale del Comune di Castelraimondo, con sede in Piazza della	
	Repubblica n. 12, ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitato a stipulare i	
	contratti in nome e per conto del Comune di Castelraimondo, che rappresenta	
	ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267del 2000	
	e	
	- Il Sig. Valerio Lillini, nato a Jesi il 06.09.1991, residente a	
	Bologna, in Via delle Piane, 4, C.F. LLLVLR91P06E388J - (di seguito	
	dipendente)	
	i quali	
	Visto l’art.2 del D.L.vo 30.03.2001,n.165;	
	Visto l’art.14 del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto	
	Regioni-Enti Locali 1994/97, non disapplicato dai successivi Contratti	
	Collettivi Nazionali di Lavoro;	
	stipulano il seguente CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO:	
	Tra il Comune di CASTELRAIMONDO come sopra rappresentato e il Sig.	

	Valerio Lillini e' costituito un rapporto di lavoro di carattere subordinato a	
	tempo determinato regolato dal presente Contratto Individuale secondo le	
	disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del vigente Contratto	
	Collettivo Nazionale di Lavoro così caratterizzato:	
	1 – DURATA DEL CONTRATTO	
	Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato, a tempo	
	determinato dal 23 novembre 2020 al 08 dicembre 2020.	
	2 – TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DI LAVORO	
	Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno	
	(complessive 36 ore settimanali).	
	2.1 - Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente	
	contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel	
	tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto,	
	anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non	
	siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse	
	integrazioni al contratto individuale.	
	2.2 - Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative	
	di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e	
	della risoluzione del contratto, il diritto della dipendente al risarcimento del	
	danno derivante dalla prestazione di lavoro.	
	3- DATA INIZIO E DATA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO	
	23.11.2020 (ventitre novembre duemilaventi) / 08.12.2020 (otto dicembre	
	duemilaventi).	
	4- QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	
	Autista scuolabus.	

5- INQUADRAMENTO

Il Comune, col presente atto, inquadra il dipendente nella categoria “B” – posizione economica “B3” - del C.C.N.L. per la revisione dell’ordinamento professionale in data 31.03.1999. Il profilo professionale del dipendente è compreso nelle declaratorie di cui all’allegato "A" del citato C.C.N.L. in data 31.03.1999 e s.m.c. nonché nell’elenco dei profili professionali specificamente individuati dal Comune in relazione al proprio modello organizzativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione dell’ordinamento professionale, allegato “A” al regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto di Giunta Municipale n. 143 del 09.10.2000 e s.m..

6 – TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE

La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

7- MANSIONI

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la revisione dell’ordinamento professionale, il Comune potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente.

7.1 L’eventuale assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto dell’articolo 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

	7.2 L'eventuale assegnazione a mansioni superiori effettuata al di fuori	
	delle ipotesi stabilite dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e	
	successive modificazioni e integrazioni è nulla. Tuttavia, al dipendente sarà	
	corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore	
	per il relativo periodo.	
	8 - LUOGO DI ASSUNZIONE E SEDE DI LAVORO	
	L'attività lavorativa viene espletata presso il Comune di Castelraimondo in	
	funzione delle mansioni svolte per cui la sede di lavoro può variare con il	
	variare delle mansioni e sarà eventualmente indicata nel provvedimento di	
	assegnazione a nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del	
	dirigente/responsabile di servizio.	
	9 - ORARIO DI LAVORO	
	L'orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nell'orario	
	di servizio stabilito.	
	10 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE	
	Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e	
	imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle	
	prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e	
	nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità	
	istituzionali della Pubblica Amministrazione. Al dipendente è consegnata	
	copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche	
	Amministrazioni, approvato con decreto del Ministro della Funzione Pubblica	
	in data 16.04.2013, e del Codice Disciplinare. ..	
	11- INCOMPATIBILITÀ	
	Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere a	

	decorrere dal 23.11.2020 altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non	
	trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53	
	del decreto legislativo n.165/2001.	
	11.1 - Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti	
	privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e successive	
	modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno	
	essere espletati senza che il dipendente sia stata autorizzato preventivamente	
	dal Comune.	
	11.2 - Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei	
	confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra	
	conseguenza prevista da norme di legge.	
	12 - DISCIPLINA	
	L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro,	
	collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di	
	sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla	
	disciplina legislativa e contrattuale in materia.	
	13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI	
	Il Comune garantisce al dipendente che il trattamento dei propri dati	
	personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.	
	Lgs. n. 196/2003.	
	Il dipendente autorizza il trattamento dei propri dati personali per le	
	finalità inerenti il presente contratto di lavoro.	
	14 - DISPOSIZIONI DI RINVIO	
	Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le	
	norme e le condizioni contenute nel D.Lgs n. 165/2001 e successive	

[illegible]